

(N. 1191-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1950
(V. Stampato N. 459)*

d'iniziativa del Deputato SAMPIETRO Umberto

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1951

Ricostituzione dei comuni di Valverde e di Zavattarello, in provincia di Pavia.

ONOREVOLI SENATORI. — Valverde, a 550 metri sul mare, a sette chilometri da Zavattarello (provincia di Pavia), con frazioni poste fino a 12 chilometri dal capoluogo, ha chiesto di tornare a fruire dell'antica autonomia. Le comunicazioni sono difficili, il periodo di unione non ha portato alcun giovamento. Anzi si ritiene che il ritorno alla vita separata gioverà anche a Zavattarello, che ha i propri problemi e consente alla separazione.

Le previsioni finanziarie sono favorevoli assicurando il pareggio ad ambedue i Comuni ricostituendi; Valverde aveva già dimostrato

prima, fino al 1929, di sapersi saggiamente amministrare, facendosi la strada carrozzabile, comperando una casa per il Comune e la scuola e dando l'acqua potabile a tutte le frazioni.

Tutti i pareri sono favorevoli: del Comune fino dal 14 maggio 1946, con 14 voti a favore e 2 contro; della deputazione provinciale e del Ministero del tesoro.

La Commissione esprime quindi il voto che la legge venga approvata.

BERGMANN, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Valverde e di Zavattarello, già riuniti in unico comune denominato Zavattarello-Valverde con regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il comune di Zavattarello-Valverde, di cui al regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, è soppresso.

Art. 3.

Il prefetto di Pavia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 4.

Gli organici dei rispettivi Comuni saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Zavattarello-Valverde, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.